



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 24/11/2020

### FATTO

In riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione, stipulato in data 27.4.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31.7.2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro con rappresentante volontario per ottenere dalla convenuta il rimborso degli oneri accessori non goduti per complessivi euro 1.639,85, oltre interessi legali e spese della procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che:

i rimborsi riconosciuti al cliente all'atto dell'estinzione sono stati calcolati applicando il criterio pro rata temporis agli oneri recurring pagati dal cliente, dettagliatamente indicati nel contratto;

il cliente ha pertanto ottenuto un'equa ed oggettiva riduzione del costo complessivo del credito.

La banca sostiene quindi di aver rispettato le disposizioni della Banca d'Italia contenute nel Comunicato del 7 aprile 2011 nonché quelle previste negli Orientamenti di Vigilanza sulle operazioni di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione emanati il 27 marzo 2018; aggiunge che provvede, in linea di principio, a valutare la possibilità di ulteriori rimborsi sia in sede di reclamo che in quella di ricorso, a titolo di integrazione del rimborso delle commissioni non maturate incassate dalla banca con l'intento di evitare, nel comune interesse, la proposizione di controversie innanzi all'ABF e addivenire, invece, a soluzioni conciliative; precisa, in particolare, che in data 13



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

agosto 2020 - in occasione della ricezione del ricorso - ha formulato alla controparte una proposta di definizione non accolta; ha, comunque, riconosciuto al cliente un ulteriore rimborso di euro 790,91, comprensivo degli interessi legali maturati dalla data del reclamo e di euro 20,00 per le spese di procedura (allegato alle controdeduzioni).

Con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni ritenute pacificamente ed oggettivamente “up front”, formulata con esplicito richiamo alla sentenza c.d. Lexitor, la banca rileva che la direttiva 2008/48 UE è stata recepita dal legislatore italiano con il D. Lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l’art. 125 sexies TUB; pertanto, è la normativa di attuazione ad aver precisamente delimitato il confine tra oneri rimborsabili e non rimborsabili, mentre non è direttamente invocabile dal cliente la sentenza Lexitor (cfr. sentenze del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Monza richiamate).

L’intermediario chiede all’Arbitro di rigettare il ricorso.

Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni insistendo per l’accoglimento delle richieste avanzate con il ricorso.

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota non maturata degli oneri accessori a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento.

Il ricorrente chiede anche il pagamento degli interessi e il rimborso delle spese della procedura.

Il quadro della materia è stato oggetto di rilettura a seguito della nota sentenza della CGE del 11/9/2019, e del successivo intervento del Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019.

A seguito della predetta decisione:

1. il principio di diritto di cui alla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi (up-front);
2. il criterio applicabile per la riduzione dei costi (up-front), in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi (recurring) e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF;
3. con riguardo al rimborso dei costi (up-front) il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;
4. resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi (recurring), trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In definitiva Il Collegio di Coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi soggetti a maturazione nel tempo (ABF Collegio di Coordinamento n. 10003/2016) e, dall’alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia



dell'Unione europea nella sentenza LEXITOR, i costi (up-front) sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Questo Collegio, deve aderire al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Del resto, alcuni Tribunale di merito (lo stesso Tribunale di Napoli, citato dalla resistente, in altra decisione (7.2.2020, n. 1340), come il Tribunale di Torino (sentenza del 21.3.2020, rg 4040/2019) si sono allineati alla lettura proposta dalla Corte di Giustizia.

Nel dettaglio osserva il Collegio che

le commissioni di istruttoria sono da qualificare up front "per definizione";

le commissioni del finanziatore risultano qualificabili come recurring, considerato che comprendono gli oneri per l'acquisizione della provvista (in questo senso, Collegio di Coordinamento decisione n. 5031/2017);

le commissioni per la mandataria risultano suddivise in una parte rimborsabile, secondo il criterio proporzionale, e una parte non rimborsabile; tale ultima parte, tuttavia, include anche "le spese di gestione documentale ai fini della conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del cedente per il periodo prescritto dalla legge, anche successivamente all'estinzione del prestito" e – quindi - la commissione risulta interamente recurring;

la commissione intermediario del credito sono qui da qualificare up front;

gli oneri incasso rate sono qui qualificati recurring.

Per i motivi esposti, si ritiene debbano essere retrocesse le seguenti somme:

commissione finanziatore  $124,80 : 120 \times 72 =$  euro 74,88

commissione mandataria non ripetibile  $1.160,03 : 120 \times 72 =$  euro 696,02

Non sfugge al Collegio che il pro rata per le spese di incasso (euro 124,56) e la commissione mandataria ripetibile (euro 1.019,60) sono state già retrocesse nelle more.

Applicando poi ai costi up front il criterio della curva degli interessi (Collegio di Coordinamento decisione n. 26525/2019) abbiamo ancora:

euro 169,97 per commissioni di istruttoria ed euro 377,10 per commissioni intermediario, tenuto conto del TAN contrattuale al 3,34% e della percentuale di calcolo al 37,77%.

Dal totale calcolato di euro 1.317,97 va detratto l'importo di euro 770,91 di cui all'assegno del 24.8.2020 (790,91 compresi euro 20,00 per spese procedura) nonché 0,08 quale differenza in eccesso sulla voce sulla voce commissione mandataria ripetibile.

Le spese della procedura in ABF sono state già rimborsate.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 546,98 oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO**